



Comune di Castell'Umberto

Città Metropolitana di Messina

Via Garibaldi, 27 - 98070 - Castell'Umberto (ME)
Telefono. 0941.438350 - fax 0941.438657
P. Iva 01032850834 - C.F. 84004180836
www.comune.castellumberto.me.it -
e.mail: info@comune.castellumberto.me.it - comune.castellumberto@pec.it



ORDINANZA n. 11 del 10.03.2020

Oggetto: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 CONTENUTE NEL DPCM 4 MARZO 2020, NEL DPCM 8 MARZO 2020 e ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N. 3 E N. 4 DELL'8 MARZO 2020 - DPCM 09 MARZO 2020.

IL SINDACO

- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 avente per oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19" pubblicato sulla G.U. n.45 del 23-2-2020);
- Visto il DPCM del 4 marzo 2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Visto il DPCM dell'8 Marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 3 dell'8 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."
- Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 4 dell'8 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 3 dell'8 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."
- Visto il DPCM del 9 Marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che, **nel prevedere ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ESTENDE A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE LE MISURE GIA' PREVISTE PER LA C.D. ZONA ROSSA (ART. 1. COMMA 1. DEL DPCM CITATO).**
- Attesa la necessità e l'urgenza di impartire disposizioni organizzative per l'attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale in virtù ed esecuzione dei citati provvedimenti statali e regionali;
- Visto l'articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991;

DISPONE

- **IL DIVIETO DI MOBILITA' (in entrata ed in uscita) dal territorio del Comune di Castell'Umberto, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute, ivi compresa la necessità di assistenza a persone anziane e/o disabili non autosufficienti (che dovranno essere comprovate mediante autocertificazione resa nelle forme di legge). È consentito, comunque, il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza.**
- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena obbligatoria per positività al virus o a chi volontariamente si è posto in condizione di quarantena domiciliare;
- La sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, , pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività;
- Sono sospesi, fino al 03/04/2020, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche di ogni ordine e grado, ivi compresa la Formazione Musicale;
- Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione anche in spazi aperti, pubblici o privati;
- L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- **È consentita attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**
- **Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;**
- Sono sospesi i congedi ordinari del personale tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie all'esecuzione della presente ordinanza.

CONFERMA

fino al 3 APRILE 2020, salvo ulteriori proroghe,

- La sospensione del ricevimento del pubblico negli uffici comunali dalla data dell'8/3/2020 fino al 3/04/2020, eccetto che per gli uffici dell'anagrafe - dello Stato Civile e del Dipartimento Servizi Sociali, Gestione e Controllo del Territorio, area Affari Generali solo per questioni urgenti ed indifferibili. I Responsabili dei servizi valuteranno l'opportunità di consentire il ricevimento del pubblico per quei procedimenti amministrativi che non ne consentano la sospensione, in tali casi si dovrà disciplinare l'ingresso del pubblico in modalità tale da garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra il dipendente e l'utente.

AVVISA

- **che l'inosservanza delle superiori disposizioni sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale.**
- **per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro**

INVITA

- **tutti gli esercizi commerciali a garantire l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;**
- **gli esercenti di attività di ristorazione e bar, oltre al rispetto dell'orario di apertura (06,00 - 18,00), a far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**
- **invita i cittadini che si recheranno presso la farmacia ad accedere ai locali rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, aspettando eventualmente il proprio turno all'esterno della struttura.**
- invita le famiglie, in caso di decessi e alla luce della sospensione delle cerimonie funebri, ad allestire la camera ardente presso la chiesetta del Cimitero Comunale; **è, comunque, vietato predisporre la camera ardente presso le abitazioni private.**
- tutti i cittadini ad attenersi scrupolosamente alle seguenti misure igienico-sanitarie:
 - a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, , supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - c) evitare abbracci e strette di mano;
 - d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
 - e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
 - g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 - i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 - m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line nonché venga data la sua massima diffusione tramite tutti i canali di comunicazione possibile.

La forza pubblica è onerata di fare eseguire la presente ordinanza, che non sostituisce, né revoca, ma integra le precedenti ordinanze emanate.

Dalla Residenza Municipale, 10.03.2020

Il Sindaco
Dott. Vincenzo Biagio LIONETTO CIVA

